

ESENTE



Solff
12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione Sesta

Il Giudice di Pace Avv. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 71909/11 del ruolo generale per gli affari contenziosi,
trattenuta in decisione il 10.05.2012

T R A

, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita n. 8, presso
lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce
all'atto di citazione

-OPPONENTE-

C O N T R O

EQUITALIA SUD S.p.a., con sede legale in Roma, ivi elettivamente domiciliata in via
Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Stefani,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI: come da atti e verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anche alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Bersani (L. n. 248/2006), *in primis* va rilevato che la cartella esattoriale (così come il procedimento che ad essa fa seguito) deve essere impugnata avanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale: nel caso di specie va quindi affermata la



competenza a giudicare del Giudice di Pace adito, trattandosi *ab origine* di sanzioni conseguenti a violazioni al Codice della Strada (*cf. Cass., sez. tributaria, 08.02.2008 n° 3001*).

Va poi specificato che si deve applicare al caso di specie il combinato disposto degli artt. 27 e 615 primo comma c.p.c. (fermo restando che in generale il criterio del valore si determina dal credito per cui si procede *ex art. 17 c.p.c.*).

In materia di procedimento civile esecutivo *ex art. 615 c.p.c.*, infatti, nei casi in cui l'esecuzione forzata non è ancora iniziata la competenza per valore e per territorio è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del d.lg. n. 51 del 1998), tra Tribunale e Giudice di pace, trovando applicazione con riferimento ad esse i criteri generali del valore e del territorio propri dell'ordinario giudizio di cognizione. Ne consegue, sempre in linea generale, che nei suddetti giudizi di opposizione la competenza per valore va determinata facendo riferimento al valore del credito per cui si procede o della parte di credito in contestazione.

La Suprema Corte (*cf. n. 6119/2004*, ma anche *n. 15741/2001*) ha poi avuto modo di sottolineare che, nelle procedure relative alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile, tra gli altri rimedi, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (ad esempio la prescrizione); la stessa Suprema Corte ha però specificato che in tema di opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento, il rito da seguire non è quello previsto dagli artt. 615 e 617 c.p.c. per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ma, in quanto l'opposizione è volta a recuperare, a livello di cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui



l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 che prevede, tra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza, a pena di nullità della sentenza (*cf.*, tra le altre, *n. 8695/04*).

Richiamabile per il caso in esame è poi *Cass. n. 21629/04*, allorché afferma che “nel caso di plurime contestazioni, con un unico atto di opposizione possono quindi essere proposte anche le tre diverse azioni e la relativa sentenza che le decide è soggetta, quanto al regime di impugnazione, a quello stabilito in riferimento a ognuna di esse, e cioè al ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio, all'appello quanto al secondo”.

Specificato che con sentenza *Suprema Corte 20.11.2007, n. 24154* è stato definitivamente chiarito che l'esattore ha un proprio interesse alla partecipazione al giudizio di opposizione ed è quindi da ritenersi litisconsorte necessario (in senso analogo *Cass. civ. sent. n. 709 del 16.01.2008*), tenendo conto dei principi su riportati si può passare al merito della presente opposizione, che va accolta.

Si ritiene che un motivo di doglianza dell'opponente, correttamente inquadrabile nel rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., sia fondato ed assorbente dei restanti: nulla, infatti, è dovuto per maggiorazioni per ritardato pagamento *ex art. 27 L. 689/81* emesse in materia di violazioni al codice della strada (*cf.*, *Cass. Civ. sez. II, n. 3701/07*; *Tribunale di Roma, sez. XII, n. 24960 del 2009*); la maggiorazione prevista dall'art. 27 è invece applicabile all'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione.

Ne consegue che la cartella opposta va annullata nella sua interezza.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.



IL GIUDICE DI PACE

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'opposizione avanzata da nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dichiarando nulla la cartella esattoriale n. 097 2010 0181892508/000.

Condanna Equitalia Sud S.p.A. al rimborso delle spese processuali in favore dell'opponente per complessivi € 200,00, di cui € 200,00 per diritti e onorari ed € 40,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma il 3 novembre 2012

Il GIUDICE di PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 13.11.12
IL CANCELLIERE
Alessandra Misera